

Regolamento d'uso del Marchio Collettivo

“Bisciola”

Art.1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio “Bisciola”.

Il marchio è di proprietà di “Associazione di tutela della bisciola e dei prodotti da forno della Provincia di Sondrio”, di seguito denominato Titolare del Marchio, che sorveglia sul corretto uso dello stesso, avvalendosi delle verifiche di un organismo di controllo terzo e indipendente.

Art.2 Definizioni

Operatore: imprenditore singolo o associato con sede nella provincia di Sondrio interessato alla concessione del marchio;

Marchio: il marchio “Bisciola” contraddistinto dalla denominazione “Bisciola” e dal logo allegato;

Licenza d'uso del marchio: atto mediante il quale viene concesso dal titolare il diritto d'uso del marchio all'operatore;

Licenziatario: operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio;

Disciplinare: documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto oggetto di controllo, allegato al presente Regolamento;

Rapporto di conformità: documento mediante il quale l'Organismo di controllo dichiara che, sulla base dei controlli effettuati, un prodotto è o non è conforme al Disciplinare;

Organismo di controllo: l'Associazione di tutela della Bisciola e dei prodotti dolciari da forno della provincia di Sondrio o soggetto pubblico o privato, terzo ed indipendente, accreditato in conformità alla normativa internazionale sui controlli e incaricato dal Titolare del Marchio di effettuare i controlli sulla corrispondenza del prodotto al disciplinare produttivo;

Titolare del Marchio è “Associazione di tutela della bisciola e dei prodotti da forno della Provincia di Sondrio”

Art. 3 Condizioni generali e requisiti richiesti

I requisiti che l'operatore deve possedere per ottenere la licenza d'uso del marchio sono:

- essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sondrio;
- svolgere attività di produzione e confezionamento del prodotto “Bisciola” in conformità al Disciplinare;
- aver superato positivamente i controlli effettuati dall'Organismo di controllo e aver ottenuto da questo il rapporto positivo di conformità.

Art. 4 Modalità di richiesta del marchio e istruttoria

L'operatore interessato ad ottenere la licenza d'uso del marchio deve presentare al Titolare del Marchio apposita domanda (richiesta di licenza d'uso del Marchio) corredata della seguente documentazione:

- scheda con dati anagrafici aziendali;
- Copia della visura camerale.
- dichiarazione, con la quale il rappresentante legale dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'azienda si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
- dichiarazione di assoggettamento alle norme del presente Regolamento e al regime dei controlli.

Il Titolare del Marchio verifica la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti indicati al precedente art. 3. Provvede quindi a dare comunicazione all'operatore interessato degli esiti di tale verifica. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 5 Modalità di espletamento dei controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono effettuati dall'Organismo di controllo.

I controlli sono svolti sulla base di un piano dei controlli predisposto dall'Organismo di controllo, il quale potrà avvalersi, ove necessario, di laboratori accreditati per le prove sui prodotti. Tale piano dovrà essere concordato con il Titolare del Marchio.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati nel Rapporto di conformità, che dovrà essere inoltrato al Titolare del Marchio.

Il Rapporto di conformità, oltre alla valutazione positiva o negativa, potrà anche contenere una proposta di azioni correttive, nonché la possibilità di eseguire ulteriori prove o ispezioni entro un tempo indicato. Le spese relative ai controlli e alle relative prove o ispezioni dovranno essere poste a carico dell'operatore.

L'operatore, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di conformità, potrà ricorrere secondo le modalità previste nello statuto o nel regolamento dell'Organismo di controllo.

Art. 6 Licenza d'uso del marchio

Il marchio è di proprietà del Titolare del Marchio che ne concede l'uso agli operatori alla condizione che le verifiche abbiano dato esito positivo.

Il documento di concessione dell'uso del marchio è la licenza d'uso del marchio.

La licenza d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, il codice identificativo dello stesso, la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.

L'operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio viene iscritto in uno speciale elenco dei licenziatari del marchio tenuto presso il Titolare del Marchio e aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni. La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili senza l'espresso consenso del Titolare del Marchio.

Art. 7 Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio

La durata di validità della licenza d'uso del marchio è di un anno e si intende tacitamente rinnovata per un periodo corrispondente se il Titolare del Marchio non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente regolamento oppure se l'operatore non provvede a inoltrare rinuncia almeno novanta giorni prima della scadenza.

Art. 8 Diritti e doveri del licenziatario

Con la licenza d'uso il licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio di proprietà del Titolare del Marchio nelle forme e nei limiti indicati nel presente articolo e assume l'obbligo di versare un corrispettivo determinato nel suo ammontare, di regola ogni anno, dal medesimo Titolare del Marchio, tenuto conto dei costi sopportati per l'attività di controllo e per le iniziative promozionali e pubblicitarie tese alla valorizzazione del marchio.

Inoltre, il licenziatario assume l'obbligo di:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo di controllo;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;
- e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stata rilasciata la licenza d'uso e per i quantitativi assoggettati a controllo;
- f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, comprese le eventuali sottodenominazioni, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- h) utilizzare il marchio esclusivamente su prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
- i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- l) non utilizzare il marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;

m) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente e a proprie spese dal mercato;
n) osservare le norme più restrittive di quelle stabilite dalla legislazione vigente, eventualmente redatte dal Titolare del Marchio, sulla corretta movimentazione e conservazione della "Bisciola".

Art. 9 Modifiche al disciplinare

I licenziatari, singolarmente o collettivamente, nonché tramite le loro organizzazioni di rappresentanza, possono richiedere al Titolare del Marchio modifiche del disciplinare. Il Titolare del Marchio, riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, potrà al riguardo provvedere direttamente o avvalendosi di esperti della materia.

Le modifiche dovranno essere apportate con specifica delibera del Titolare del Marchio e delle stesse dovrà essere data a tutti i licenziatari tempestiva comunicazione, comunque entro un mese dalla loro approvazione. Nella comunicazione dovrà essere contenuto l'invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate.

Il Titolare del Marchio si riserva comunque il diritto di disporre nuove verifiche sulla conformità del prodotto dei licenziatari ai requisiti del nuovo disciplinare produttivo.

E' facoltà del licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla licenza d'uso.

Art. 10 Non conformità e sanzioni

Le non conformità possono essere:

- lievi quando non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto;
- secondarie quando non pregiudicano l'immagine del marchio ma possono compromettere la caratterizzazione del prodotto;
- gravi quando sono tali da pregiudicare sia l'immagine del marchio che la caratterizzazione del prodotto.

A fronte delle non conformità sopra descritte il Titolare del Marchio può applicare, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili: il verbale di ammonizione, la sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca.

Le delibere contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate ai licenziatari interessati con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco dei licenziatari.

Le sanzioni a fronte di non conformità gravi o secondarie possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura del Titolare del Marchio e a spese del licenziatario, del relativo provvedimento su quotidiani e/o riviste specializzate.

Art. 11 Verbale di ammonizione

Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.

Art. 12 Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte di non conformità secondarie o della reiterazione di non conformità lievi. Essa varia da un minimo di € 500 ad un massimo di € 1.500 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento del Titolare del Marchio.

Art. 13 Sospensione

La sospensione, con o senza sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- l'operatore abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria, riguardante in maniera diretta o indiretta l'utilizzo del marchio;
- non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo precedente;
- non sia stata corretta nei tempi indicati dall'Organismo di controllo una non conformità riscontrata;
- non sia stato versato nei termini prescritti, dopo formale messa in mora, il corrispettivo di cui al 1° comma dell'art. 8.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Titolare del Marchio al licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, in cui sono indicati il periodo di durata e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando il Titolare del Marchio abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata dell'operatore. In questo caso, il Titolare del Marchio, preso atto della richiesta dell'operatore, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco dei licenziatari.

Art. 14 Revoca

La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi:

- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell'attività dell'operatore;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alla prescrizione dell'art. 8, lettera h)
- mancato versamento delle somme dovute e persistenza nell'inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida inviate.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari.

Art. 15 Rinuncia

Il licenziatario può rinunciare alla licenza d'uso del marchio allo scadere della sua durata di validità oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni:

- del disciplinare;
- delle condizioni economiche
- del presente regolamento.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata al Titolare del Marchio e all'Organismo di controllo entro trenta giorni dalla notifica delle suddette variazioni. La rinuncia diventa operativa dopo novanta giorni dalla data in cui il licenziatario ne ha dato comunicazione ai soggetti sopra indicati.

A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco dei licenziatari.

Art. 15 Effetti della revoca e della rinuncia

Nel caso di revoca o rinuncia al licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce la revoca o la rinuncia. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato licenziatario del marchio.

Il rinunciante e il revocato sono altresì responsabili verso il Titolare del marchio e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte in loro nome e per loro conto dal Titolare del Marchio sino alla data in cui essi sono stati Licenziatari del Marchio.

Art. 17 Ricorsi

L'operatore può fare ricorso contro le decisioni del Titolare del Marchio, esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della decisione. Il Titolare del Marchio ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento. Le spese del ricorso sono a carico dell'operatore, salvo il caso di accoglimento.

Le eventuali controversie insorte tra il Titolare del Marchio e un licenziatario circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento, che non sono definite in via amichevole ai sensi del comma 1, vengono sottoposte, preliminarmente alla procedura arbitrale, al tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio Industria Agricoltura di Sondrio che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Nel caso in cui quest'ultimo tentativo fallisca, le medesime controversie saranno deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura di Sondrio, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione.

Art. 18 Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l'operatore sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore. Il Titolare del Marchio e l'Organismo di controllo sono vincolati al segreto professionale.